

**COLLEGIO DI BOLOGNA- DEC. 16067/17 – PRES. MARINARI – REL. MERUZZI
Finanziamento – polizza assicurativa – denuncia di sinistro – asserito ritardo –
insussistenza.**

In un finanziamento garantito da polizza assicurativa, per valutare la tempestività della Banca nell'inoltrare la denuncia di infortunio occorso al finanziato, occorre preliminarmente verificare che le specifiche previsioni del contratto di assicurazione non prevedano l'obbligo del pagamento delle rate residue da parte di altri Enti. (MDC)

FATTO

Con ricorso presentato in data 10/4/2017 Parte ricorrente ha esposto di aver sottoscritto con Parte resistente, in data 24/9/2014, un contratto di prestito c/CQS per un montante lordo di € 35.400,00=, rimborsabile in centoventi rate mensili da € 295,00= ciascuna. In data 2/2/2016 Parte resistente veniva dichiarata permanentemente inidonea al servizio, con conseguente accesso al trattamento pensionistico anticipato. Il 8/3/2016 Parte resistente riceveva per conoscenza nota con la quale l'intermediario chiedeva all'ente previdenziale la messa in quota, sul futuro trattamento pensionistico, della rata di € 295,00= relativa al detto prestito, in ammortamento per residui € 30.975,00=. Il 23/3/2016 la medesima segnalava alla competente compagnia assicurativa di intervenire a garanzia del prestito e, all'intermediario, di aprire il sinistro presso la compagnia convenzionata, astenendosi dal chiedere la trattenuta sulla pensione, in quanto non dovuta. Il 6/5/2016 riceveva dall'ente previdenziale conferma che, in attesa di ulteriori precisazioni al riguardo, non sarebbero state effettuate trattenute mensili, mentre in data 17/5/2016 riceveva dalla compagnia assicurativa richiesta di documentazione integrativa per procedere all'apertura del sinistro. Il 19/5/2016 comunicava all'ente previdenziale e all'ufficio reclami di Parte resistente la necessità della compagnia assicurativa di documentazione integrativa, nella disponibilità della sola banca, pregando la medesima di fornirla. Giungeva il 24/5/2017 inaspettata rettifica dalla compagnia assicurativa della propria disponibilità, con cui la compagnia chiedeva di rettificare la comunicazione all'INPS senza ostacolare la messa in quota delle rate residue e pregava di non tener conto della propria precedente nota del 17/5/2016. In data 26/5/2017 riceveva analoga rettifica anche dall'ente previdenziale, il quale anticipava l'intenzione di mettere in quota la rate seppur ridotte fino al quinto cedibile, pari ad € 146,74=. Parte attrice diffidava in data 7/7/2016 l'intermediario a voler procedere alla trasmissione della documentazione richiesta nonché all'apertura del sinistro, ma malgrado le rassicurazioni telefoniche in tal senso ricevute ciò non è mai avvenuto. Tanto premesso Parte ricorrente, ritenuta la competenza dell'ABF a decidere, ha evidenziato il ritardo nell'attivazione della polizza assicurativa da parte dell'intermediario, da cui sarebbe derivato il danno a suo carico, corrispondente alle trattenute indebitamente effettuate sulla pensione dovuta. Parte resistente si è costituita eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per materia dell'ABF, nonché nel merito l'irricevibilità del ricorso, asserendo di essersi in realtà diligentemente attivata con la compagnia assicurativa affinché la medesima procedesse a liquidare il debito residuo derivante dal contratto.

DIRITTO

In relazione all'eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso il Collegio evidenzia che il precedente invocato da Parte ricorrente a proprio favore (Coll. Napoli, 9045/16) attiene in realtà a caso diverso da quello qui in esame, in cui viene in considerazione una domanda

rivolta all'intermediario in relazione ad un proprio supposto inadempimento a danno della Parte ricorrente, fondato sul rapporto di accessorietà intercorrente tra il contratto di assicurazione ed il contratto di finanziamento. In analoga situazione Coll. Milano, 5589/16, correttamente invocato da Parte ricorrente, è stata di contro confermata la competenza dell'Arbitro, con principio a cui lo scrivente Collegio ritiene di dover aderire. La richiesta di Parte ricorrente fa infatti leva sull'asserito inadempimento dell'intermediario al dovere di tempestiva denuncia del sinistro alla competente compagnia assicurativa. Ciò avrebbe comportato la mancata attivazione dell'assicurazione, con conseguente trattenuta delle rate messe in quota da parte dell'ente previdenziale. Verrebbe quindi in rilievo condotta non della compagnia assicurativa ma dello stesso intermediario, con conseguente competenza del Collegio a valutarla.

Tanto premesso, la domanda di Parte ricorrente non è suscettibile di accoglimento nel merito. Emerge infatti dalla documentazione in atti il richiamo, da parte dell'intermediario, di nota tramessa dalla compagnia assicurativa, dalla quale si desumerebbe la possibilità di attivazione dell'assicurazione solo in ipotesi di impossibilità di messa in quota delle rate da parte dell'ente pensionistico, nel caso avvenuta. Avendo l'ente previdenziale provveduto alla messa in quota delle rate residue del finanziamento sottoscritto dal ricorrente, non potrebbe nel caso contestarsi all'intermediario medesimo la mancata attivazione della polizza assicurativa. Sul punto, parte ricorrente non ha controdedotto. Nel caso di specie resterebbe ferma l'eventuale responsabilità dell'assicurazione per la propria inerzia, questione tuttavia non rilevante per quanto qui interessa.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.